



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO CLASSICO "PITAGORA"**

Piazza Umberto I, 15 – 88900 CROTONE

**c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc02000l@istruzione.it
sito: <http://www.liceopitagoracrotone.edu.it> – Cod. Un: Uff. UFHY7G**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA CROTONE**

Capitolato Speciale per l'affidamento diretto del servizio di Brokeraggio Assicurativo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)

Art. 1 – Oggetto del servizio

Oggetto dell'affidamento è lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell'attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale dell'Istituto da ora in avanti denominata Istituto, finalizzato all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, per la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Art. 2 – Corrispettivo del servizio

L'attività prestata dal broker, per l'assistenza e gestione assicurativa dei contratti assicurativi che questo Ente andrà a stipulare non comporta, in conformità alla consuetudine normativa in materia assicurativa, alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente Scolastico, in quanto l'attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico dell'ente medesimo, in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle Compagnie (vedi Corte dei Conti, Sentenza n. 179/2008 e ANIA - Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione - in sede di audizione AVCP del 19/09/2012);

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui il Liceo Classico Statale non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Art. 3 – Durata del servizio

Il servizio ha durata pari ad anni 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto e alla scadenza naturale si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. Ai sensi dell'art. 120 comma 10 d.lgs. 36/2023 è prevista, tuttavia, la possibilità di prorogare il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto.

Inoltre, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario (max 180 gg.) alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente ai sensi dell'art. 120 comma 11 d.lgs. 36/2023. In tale ipotesi il broker è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il Broker si impegna a porre in essere, alla scadenza, tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di competenze corretto e completo, ad eventuale nuovo aggiudicatario.

Il broker potrà recedere dal presente mandato a mezzo PEC o lettera raccomandata con preavviso di almeno 60 giorni.

In ogni caso, l'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO CLASSICO "PITAGORA"**

Piazza Umberto I , 15 – 88900 CROTONE

c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc02000l@istruzione.it

sito: <http://www.liceopitagoracrotone.edu.it> – Cod. Un: Uff. UFHY7G

Broker dalla sezione "B" del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

Art. 4 – Prestazioni del broker

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:

- a) Valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, nonché delle esigenze dell'Istituto.
- b) Valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti sul mercato e maggiormente rispondenti alle esigenze/necessità assicurative dell'Istituzione Scolastica, con conseguente richiesta di formulazione offerte.
- c) Consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA di CROTONE resi tempestivamente e comunque compatibilmente con l'attività della stessa, nonché indicazioni relative agli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato.
- d) Analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile, sia di proprietà che in uso del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA;
- e) Attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es. apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia, etc.)
- f) Segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico-formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dal LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA;
- g) Segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere.
- h) Ogni ulteriore parere, consulenza ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico.
- i) Attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia (ad es. elementi concreti che consentano al LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio a titolo di base d'asta in sede di procedure di scelta del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli, etc.).
- j) Gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA

Art. 5 – Pagamento dei premi assicurativi

Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.) almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO CLASSICO "PITAGORA"**

Piazza Umberto I , 15 – 88900 CROTONE

c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc020001@istruzione.it

sito: <http://www.liceopitagoracrotone.edu.it> – Cod. Un: Uff. UFHY7G

Il LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del Broker; il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker contestualmente ai versamenti s'impegna a rilasciare all'Istituto le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Società assicuratrice entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del servizio

Il LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie; Il LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative.

Il Broker si impegna a fornire esauritive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA. né può impegnare il medesimo istituto se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA.

Art. 7 – Obblighi delle parti

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, di cui assume la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente Capitolato con diligenza e nell'esclusivo interesse del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA;
2. trasparenza dei rapporti con le Compagnie/ Agenzie assicurative che risulteranno aggiudicatari dei contratti assicurativi;
3. obbligo di mettere a disposizione del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
4. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
5. collaborare attivamente con il referente del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della migliore redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
6. presentare preliminarmente, all'inizio di ogni procedura di gara, una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
7. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare Il LICEO CLASSICO STATALE

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO CLASSICO "PITAGORA"**

Piazza Umberto I , 15 – 88900 CROTONE

**c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc020001@istruzione.it
sito: <http://www.liceopitagoracrotone.edu.it> – Cod. Un: Uff. UFHY7G**

- PITAGORA, è né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'incarico di cui al presente Capitolato;
 - osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di privacy.

Inoltre il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, competenti; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari.

Il LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

L'Istituto si impegna ai seguenti obblighi:

- di assumere le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- inserire in ciascun Capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al Broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita Il LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate;
- comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto Il LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA. **Art 8- Polizza assicurativa**

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, con un massimale pari almeno a € 1.500.000,00 di cui all'art. 110 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). In caso di aggiudicazione la validità della suddetta polizza dovrà estendersi all'intera durata dell'incarico.

Art. 9 – Referente del broker

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO CLASSICO "PITAGORA"**

Piazza Umberto I , 15 – 88900 CROTONE

c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc020001@istruzione.it

sito: <http://www.liceopitagoracrotone.edu.it> – Cod. Un: Uff. UFHY7G

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e

dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione in caso di urgenza.

Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Art. 10– Obblighi nei confronti del personale

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

I già menzionati obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Articolo 11- Disposizioni particolari

Il Broker aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Istituto di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che il Broker possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA. stessa.

Articolo 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i.. Pertanto, in ottemperanza alla predetta legge, dovrà comunicare al LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati suddetti entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 13- Risoluzione del contratto

Il LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA, si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempimenti o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO CLASSICO "PITAGORA"**

Piazza Umberto I , 15 – 88900 CROTONE

c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc02000l@istruzione.it

sito: <http://www.liceopitagoracrotone.edu.it> – Cod. Un: Uff. UFHY7G

La risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi:

- nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite nel presente Capitolato;
- nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;
- nel caso venga accertata l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 dall'art. 3 della Legge 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

In tal caso al Broker aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il Broker stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

Articolo 14 - Recesso ex art. 1 comma 13 Legge 135/12

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 135/12 Il LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA quale amministrazione pubblica che abbia validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a sessanta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488* successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'*articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Art. 15- Penali

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse, Il LICEO CLASSICO STATALE PITAGORA. invierà formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale il Broker avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione,

Art. 16 – Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, salvo il caso di dimensionamento scolastico.
E' altresì vietato il subappalto.

Art. 17- Tutela dei dati personali

Durante il periodo di vigenza del presente contratto e dopo la risoluzione dello stesso, il Broker osserverà la massima riservatezza su dati, informazioni e notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività in ottemperanza alle disposizioni previste in materia dal D. Lgs. N. 196/2003 e ss. mm. e ii...

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO CLASSICO "PITAGORA"**

Piazza Umberto I , 15 – 88900 CROTONE

c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc020001@istruzione.it

sito: <http://www.liceopitagoracrotone.edu.it> – Cod. Un: Uff. UFHY7G

Art. 22 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Crotone.

Art. 23- Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ed alle disposizioni del Codice civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

Art. 24 - Composizione capitolato

Il presente capitolato è composto da n. 24 articoli redatti in 9 pagine.

Si dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente le prescrizioni contenute negli articoli del presente capitolato, che si intendono tutte singolarmente sottoscritte ed accettate.

Il Broker per accettazione

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Natascia Senatore

Documento Firmato digitalmente ai sensi del art. 24

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 –

Codice dell'amministrazione digitale.

6 maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93)

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE